

STATUTO

della

Casa di Riposo “Giovanelli”

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Il Nobile Uomo Gian Giacomo Giovanelli, nato a Tesero nel 1665 e che aveva svolto le mansioni di «fiscale imperiale per l'Italia» al servizio della «Sacra Cesarea Cattolica Maestà», dettava - a Cavalese - il 27 agosto 1729 le proprie disposizioni testamentarie.

Nel lungo documento il Giovanelli ad un certo punto, dopo aver costituito suoi eredi tutti i poveri della Valle di Fiemme, disponeva che la propria casa di Tesero venisse trasformata in «Xenodochium», vale a dire in un ospizio per vecchi ammalati «soggetti ecclesiasticamente alla Chiesa Parrocchiale di S. Maria di Cavalese, anche se civilmente appartengono ad altra circoscrizione».

Il Patrimonio originario destinato per il funzionamento dell'«Opera Pia» (O.P.), costituito da fabbricati, campagna, capitali e mobili, fu valutato in fiorini tirolesi 82.450.

Gian Giacomo Giovanelli morì a Cavalese l'anno seguente (gennaio 1730) e già nel giugno del 1731 cominciò a funzionare, in applicazione delle disposizioni testamentarie sopra ricordate, l'Istituzione che nel tempo si trova citata come «Ospitale Giovanelli», «Beneficio Giovanelli», «Infermeria Mista Giovanelli», «Ospedale Pubblico Giovanelli», «Ospedale Ricovero Giovanelli», «O.P. Infermeria Giovanelli».

L'istituzione di Tesero funzionò come ospedale di Fiemme fino all'aprile del 1955; con il mese di maggio di quell'anno difatti l'ospedale completò il suo trasferimento a Cavalese nel nuovo edificio costruito appositamente dalla Comunità Generale di Fiemme.

Nell'ospedale di Tesero vi fu sempre un reparto destinato alle persone anziane inabili ed indigenti (Ricovero); dalla metà del 1955 però tutto il complesso del «Giovanelli» divenne casa di riposo per anziani con la denominazione di «Ricovero Giovanelli».

Nel complesso degli edifici di proprietà dell'Istituzione, vi è una cappella, aperta anche al pubblico esterno, di pregevole fattura, la cui costruzione fu iniziata già nel 1732; esiste anche un alloggio destinato ad abitazione del sacerdote che cura il servizio religioso nella Casa di Riposo.

La fondazione della «Cappellania dell'Ospedale» risale al legato Varesco Silvestro di Tesero, che nel 1767 legò (appunto per tale scopo) all'O.P. Ospedale Giovanelli ventidue fondi rustici del valore di fiorini 5.051,50.

Il diritto di investitura di tale Cappellania è riservato all'Ordine Diocesano di Trento.

Giuridicamente la Casa di Riposo “Giovanelli” di Tesero è stata una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890 n.6972. Con Legge Regionale 21 settembre 2005, n.7, si è provveduto al “riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza” e con i successivi regolamenti recanti le norme per la classificazione e trasformazione delle I.P.A.B., sono stati riconosciuti ed evidenziati i requisiti necessari ed indispensabili che hanno reso obbligatorio per la Casa di Riposo “Giovanelli” di Tesero la propria trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

Art. 1
(denominazione e sede)

E' costituita ai sensi della Legge regionale 21 settembre 2005 n. 7, l'Azienda Pubblica di Serizi alla Persona "Casa di Riposo Giovanelli", ente pubblico non economico, senza finalità di lucro.

La Casa di Riposo "Giovanelli", di seguito indicata anche quale Azienda, ha sede a Tesero (TN), in via Giovanelli n.12. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

Art. 2
(scopi)

La Casa di Riposo "Giovanelli" non ha fini di lucro, ha autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Nel rispetto delle tavole di fondazione ed in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di servizi sociali e sanitari, l'Azienda persegue i seguenti scopi:

- ospitare ed assistere persone anziane di ambo i sessi, che si trovino in condizioni disagiate e che garantiscano comportamenti compatibili con il vivere in comunità;
- erogare servizi integrativi e/o alternativi al ricovero, aperti anche a persone non ospitate e a settori diversi da quello degli anziani, nel limite delle normative vigenti;
- porre in essere attività volte alla valorizzazione del patrimonio dell'Ente ed al finanziamento delle attività istituzionali.

Art. 3
(ambito territoriale)

L'ambito territoriale nel quale in via principale è esplicitata l'attività dell'Azienda è costituito dai comuni facenti parte un tempo della giurisdizione ecclesiastica della Pieve di S.Maria di Cavalese:

1. Comune di Anterivo;
2. Comune di Capriana;
3. Comune di Carano;
4. Comune di Castello-Molina di Fiemme;
5. Comune di Cavalese;
6. Comune di Daiano;
7. Comune di Moena;
8. Comune di Panchià;
9. Comune di Predazzo;
10. Comune di Tesero;
11. Comune di Trodena;
12. Comune di Valfloriana;
13. Comune di Varena;
14. Comune di Ziano di Fiemme.

L'attività è estesa in via secondaria a persone residenti in Comuni della Regione Trentino Alto Adige ed in via residuale a persone di altra provenienza.

Art.4 *(mezzi patrimoniali)*

L'Azienda è proprietaria del complesso di edifici situati in via Giovanelli n. 12 nel Comune Catastale di Tesero con un valore patrimoniale pari ad 9.397.736,25 euro, come risultante dalla valutazione effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Regione n. 3/L del 13 aprile 2006. Tali immobili sono destinati in modo diretto all'attività di assistenza e costituiscono patrimonio indisponibile dell'Azienda.

L'Azienda risulta inoltre proprietaria di ulteriori beni immobili che, valorizzati secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione n. 3/L del 13 aprile 2006, hanno un valore patrimoniale complessivo pari ad euro 1.214.585,62. Tali ulteriori beni immobili non sono destinati in modo diretto all'attività assistenziale dell'Ente e costituiscono pertanto patrimonio disponibile dell'Azienda.

Art. 5 *(mezzi finanziari)*

L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- b) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- c) rendite patrimoniali;
- d) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e) contributi pubblici e privati;
- f) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;

Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

Art. 6 *(modello organizzativo dell'Azienda)*

All'Azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione, così come previsto dalla vigente normativa.

Sono Organi dell'Istituzione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- l'Organo di Revisione.

Art. 7

(principi di organizzazione e gestione)

L'Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:

1. centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
2. integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
3. distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
4. massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.

L'Azienda può costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività complementari o strumentali a quelle istituzionali.

L'Azienda assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di occasionali attività formative aperte a terzi.

Art. 8

(requisiti per la nomina a carica di Consigliere e di Presidente)

Possono essere nominati Consiglieri e Presidente dell'Azienda le persone che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 9

(composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto da sette membri compreso il Presidente. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è disposta dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo.

Quattro membri sono designati, uno ciascuno, dai seguenti soggetti:

- dalla Parrocchia della Pieve di Santa Maria di Cavalese;
- dalla Magnifica Comunità di Fiemme;
- dalla Parrocchia "S.Eliseo Profeta" di Tesero;
- dal Comune di Tesero.

Altri tre membri sono designati dai sotto elencati Comuni (uno ciascuno) e nel seguente ordine ciclico:

Primo turno	Comune di Carano Comune di Anterivo Comune di Daiano
Secondo turno	Comune di Valfioriana Comune di Varena Comune di Panchià
Terzo turno	Comune di Capriana Comune di Cavalese Comune di Castello-Molina di Fiemme
Quarto turno	Comune di Moena Comune di Trodena Comune di Ziano di Fiemme

Art. 10
(poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione fissa gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda, e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle competenze attribuitegli dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie competenze al Presidente, nei limiti della vigente normativa. Non possono comunque essere delegati:

- i provvedimenti relativi all'alienazione del patrimonio immobiliare;
- l'individuazione e l'assegnazione al Direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie necessarie al raggiungimento delle finalità perseguite.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;

Art. 11
(modalità di nomina del Presidente)

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, con la maggioranza assoluta degli stessi.

Art. 12
(poteri del Presidente)

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Azienda ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

Al Presidente spettano altresì tutte le altre competenze previste dalla vigente normativa.

Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio di Amministrazione il Vicepresidente.

Art. 13
(modalità di nomina del Direttore)

Il direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.

Requisiti necessari per l'accesso alla selezione sono:

- *diploma di laurea;*
- *adeguata esperienza professionale nel settore pubblico e/o privato almeno triennale in ruoli direttivi*

Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.

L'incarico di Direttore è conferito a termine e può essere rinnovato.

L'Azienda può stipulare apposita convenzione con altre Aziende per l'affidamento dell'incarico di direzione ad un unico Direttore.

Art. 14
(poteri del Direttore)

Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'A.P.S.P. ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.

Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'A.P.S.P.

E' facoltà del Direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

Art. 15
(durata in carica del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque anni.

Ogni Consigliere può ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consigliere decade dall'incarico qualora risulti assente non giustificato per più di tre sedute del Consiglio di Amministrazione o per intervenute cause di incompatibilità.

In caso di decadenza, dimissioni, decesso di un Consigliere, questi è surrogato con deliberazione della Giunta provinciale su indicazione del soggetto che aveva designato il Consigliere cessante. Il nuovo Consigliere dura in carica per la durata residua del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16
(norme fondamentali di funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

I Consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Azienda.

Nell'espletamento del proprio mandato i Consiglieri sono obbligati a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente che disciplina il conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ogni qualvolta lo richiedano necessità di gestione dell'Azienda o quando lo richiedano, con istanza scritta e motivata, almeno tre Consiglieri. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta o elettronica e deve essere inviata al recapito indicato dai Consiglieri con congruo anticipo.

Salvo quanto diversamente disposto in norme di legge o nel presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti la nomina del Presidente, la nomina del Direttore, le alienazioni del patrimonio immobiliare e le modifiche statutarie devono essere prese con l'intervento e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione contiene tutti i provvedimenti ivi adottati e le eventuali dichiarazioni che i singoli Consiglieri richiedono di aggiungere. Il verbale deve essere approvato entro la fine della prima seduta successiva. In assenza del Direttore il verbale è redatto da persona incaricata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

(organo di revisione)

I compiti di revisione sono affidati al revisore unico nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. Egli collabora con il Consiglio di Amministrazione nell'attività di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione dell'Azienda e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione.

Al revisore dei conti viene data notizia della data, ora e luogo delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Egli può intervenire alle sedute con funzioni consultive.

L'incarico di Revisore dei conti è conferito per la durata massima di anni 3 e può essere rinnovato nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Valgono per la nomina di Revisore dei conti le incompatibilità previste per i membri del Consiglio di Amministrazione oltre a quelle previste dalla normativa vigente.

Art. 18

(tariffe)

Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.

L'Azienda può prevedere agevolazioni per gli utenti residenti nell'ambito principale di attività al fine di attualizzare le volontà dei fondatori e donatori. Può altresì prevedere agevolazioni tariffarie a favore di coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.

Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Art. 19

(compensi)

Al Presidente è corrisposta un'indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Ai membri dell'organo di amministrazione, escluso il Presidente, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza omnicomprensivo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore dei conti è corrisposta un'indennità da determinarsi dal Consiglio di

Amministrazione.

La misura dei suddetti compensi non può essere superiore a quella stabilita dalle norme vigenti in materia.

L'Azienda stipula apposita polizza assicurativa per gli Amministratori e per il Direttore contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nonché contro qualsiasi altro rischio connesso alle mansioni.

Art. 20

(partecipazione dei rappresentanti degli utenti)

L'Azienda promuove la partecipazione attiva degli utenti attraverso forme di confronto e/o attività consultive, orientate alla raccolta di informazioni utili ai processi decisionali dell'Azienda stessa e destinati al miglioramento dei servizi erogati.

Art. 21

(volontariato)

L'Azienda può avvalersi di persone che a titolo gratuito prestano la propria opera per il raggiungimento degli scopi del presente Statuto.

L'Azienda individua la persona che coordina l'attività dei volontari al fine di omogeneizzare la loro azione ed integrarla con quella interna nel rispetto dei bisogni degli utenti.

Art. 22

(estinzione)

In caso di estinzione dell'Azienda, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere destinato nel rispetto della vigente normativa e, per quanto compatibili, delle disposizioni testamentarie del fondatore Gian Giacomo Giovanelli.

Art. 23

(rinvio)

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni normative vigenti.